IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

SETTORE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli, Presidente del Tribunale e del Collegio fallimentare

Dott. Alessandro Pellegri, Giudice relatore

Dott. Valentina Prudente, Giudice

Riunito in Camera di Consiglio, udita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di

OMOLOGAZIONE

del

CONCORDATO PREVENTIVO

(art. 48.3 C.C.I.I.)

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al **N. 76-2** dell'anno **2023 R.G.P.U.** promosso da:

Parte_1 con sede in Massa (MS), via Tinelli n. 37, C.F. e P.IVA n. *P.IVA_1*, in persona dell'Amministratore unico sig. *Parte_2* rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Pasquini e Giulia Engl, presso i quali è elettivamente domiciliata

con l'opposizione di:

- Avv. Aldo Di Lauro

- Agenzia delle Entrate di Massa Carrara – Direzione Provinciale
- *CP_1*
- *CP_2*

***

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'iter del procedimento a seguito della "domanda prenotativa"

Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, *Parte_1* (di seguito indicata come *Parte_1*), ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo "con riserva" ai sensi degli artt. 40 e 44 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII), richiedendo la concessione del termine per il successivo deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 39 CCII.

Con decreto del 31 ottobre 2023, depositato il 2 novembre 2023, il Tribunale confermava le misure protettive e concedeva termine di 60 giorni, nominando quali pre-commissari giudiziali il Dott. *CP_3* e l'Avv. Gianni Tognoni.

Con decreto del 14 febbraio 2024, il Tribunale, previo parere favorevole dei pre-commissari, accoglieva l'istanza di proroga, concedendo ulteriore termine per il deposito della proposta sino al 26 febbraio 2024.

In data 26 febbraio 2024, la società depositava la proposta definitiva di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta ai sensi dell'art. 84, comma 2, lett. c), CCII, dando atto dell'affitto d'azienda "ponte" stipulato con una cooperativa costituita dagli *ex* dipendenti e prevedendo la successiva cessione del ramo d'azienda, con l'impiego di risorse generate dalla continuità stessa e con l'apporto di finanza esterna da parte del sig. *Persona_1*

A fronte di rilievi mossi dal Tribunale con decreti collegiali del 10 luglio 2024 e del 10-12 settembre 2024, *Parte_1* provvedeva, da un lato, a stipulare in data 16 luglio 2024 con la cooperativa un atto integrativo del contratto di affitto d'azienda (inserendo l'art. 4-bis), e, dall'altro, a depositare in data 27 settembre 2024 una memoria integrativa volta a chiarire i punti evidenziati dal Collegio.

All'esito di tali adempimenti, con decreto del 6 dicembre 2024, depositato il 9 dicembre 2024, il Tribunale di Massa ha ammesso la società alla procedura di concordato

preventivo ai sensi dell'art. 47 CCII, nominando quale Giudice Delegato lo scrivente relatore ed estensore e confermando i Commissari Giudiziali.

Va precisato sin da ora che detto provvedimento di ammissione era assunto sul presupposto che la disposizione di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (la quale novellava l'art. 87 ccii), non era applicabile come *ius superveniens* al caso di specie, atteso che il D.L. 29 novembre 2024, n. 178 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che *"l'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati"*.

Come emerso da aggiornata verifica, diretta e tramite Cancelleria, ad oggi non risultano pendenti domande per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore.

2. La divisione delle classi ai fini del voto

Il piano concordatario prevede, anche ai fini del voto, la suddivisione dei creditori in n. 16 classi e così composte:

a) "*creditori non interessati ex art. 87, co. 1, lett. n), CCII e non ammessi ad esprimere il voto*", ossia i crediti prededucibili per legge sorti nella procedura e relativi alla gestione del patrimonio e che attengono alle spese di giustizia (euro 98.800) e ai costi di accesso alla procedura nel limite del 75% ex art. 6, c. 1, lett. c), CCII (euro 97.433): Ammontare: 196.243; Misura di soddisfazione: 100% sul valore di liquidazione;

b) "*creditori interessati ex art. 87, co. 1, lett. m), CCII e ammessi ad esprimere il voto*":

- **Classe A** (capiente): composta dai creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1

c.c. (con riferimento alle retribuzioni, T.F.R., e da eventuali Fondi complementari) per l'importo di euro 449.249, per cui si prevede il pagamento integrale al 100%;

- **Classe B** (parzialmente capiente): composta dai creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (ivi inclusi i professionisti "funzionali" per la quota del 25% del compenso), parzialmente capienti in termini assoluti sul valore di liquidazione del patrimonio per il 37% del valore nominale ovvero per l'importo di euro 143.628;
- **Classe I**: composta dai creditori ex art. 2751-*bis* n. 2 c.c., per € 90.990,00 (ivi inclusi i professionisti "funzionali" per la quota del 25% del compenso ai quali viene offerto un soddisfacimento in denaro - pari al 3,70% del credito privilegiato vantato di euro 90.990 [=143.628 (debito verso professionisti) - 52.638 (soddisfacimento classe B parzialmente capiente su Valore di Liquidazione)];
- **Classe II**: composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c., ai quali viene offerto un soddisfacimento in denaro - pari al 3,60% del credito privilegiato vantato di euro 50.631, integralmente incapiente, in termini assoluti, sul valore di liquidazione del patrimonio;
- **Classe III**: composta dal fondo privilegiato per i finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della legge 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. "Sostegni" 73/2021), privilegiati ex art. 9 c. 5 del D.lgs. 123/1998 e art. 8-bis co. 3 L. 33/2015, ai quali viene accantonato un soddisfacimento in denaro - pari al 3,50% del credito privilegiato vantato di euro 76.715 (di cui euro 37.565 già escusso), integralmente incapiente, in termini assoluti, sul valore di liquidazione del patrimonio;
- **Classe IV**: composta da creditori privilegiati per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. - CP_1 e CP_2 – totalmente incapienti, soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII, ai quali viene offerto un soddisfacimento in denaro - pari al 3,40% del credito privilegiato vantato di euro 1.002.075, integralmente incapiente, in termini assoluti, sul valore di

liquidazione del patrimonio;

- **Classe V**: composta da creditori privilegiati per tributi Irpef (Ritenute IRPEF Agenzia Entrate), soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro - pari al 3,30% del credito privilegiato vantato di euro 775.519, integralmente incapiente, in termini assoluti, sul valore di liquidazione del patrimonio;
- **Classe VI**: composta da creditori privilegiati per tributi Agenzia delle Entrate relativi all'IVA, *Controparte_4* relativi alle accise ex artt. 2752 co. 2 e 2758 co. 1 c.c. (Agenzia Entrate) nonché l'accantonamento del fondo rischi Erario, soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro - pari al 3% del credito privilegiato vantato di euro 154.245, integralmente incapiente, in termini assoluti, sul valore di liquidazione del patrimonio;
- **Classe VII**: composta da creditori privilegiati speciali per imposta di registro, ex artt. 2758, co. 1 e 2749 c.c., soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro - pari al 2,80% del credito vantato di euro 697, integralmente incapiente, in termini assoluti, sul valore di liquidazione del patrimonio;
- **Classe VIII**: composta da creditori privilegiati generali per tributi locali, T.A.R.I., bollo auto ex art. 2752 co. 3 c.c., ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro - pari al 2,90% del credito vantato di euro 7.998;
- **Classe IX**: composta da creditori privilegiati speciali per IVA di rivalsa ex art. 2758 co. 2 c.c., integralmente incapienti, per complessivi euro 145.450 ai quali viene offerto un soddisfacimento in denaro pari al 2,70% del credito, integralmente incapiente, in termini assoluti, sul valore di liquidazione del patrimonio su cui sussiste il privilegio;
- **Classe X**: composta da credito privilegiato speciale, ex art. 2764 c.c. totalmente degradato, relativo al locatore dell'immobile, al quale viene prospettato un pagamento in percentuale pari al 2,60% del credito complessivo di euro 108.146 (al netto della cauzione versata all'inizio del rapporto);

- **Classe XI**: composta da creditori chirografari bancari per finanziamenti non garantiti per l'importo complessivo di euro 269.526, integralmente incapienti, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari all'1,75%;
- **Classe XII**: composta da creditori chirografari bancari assistiti da garanzie del fondo ArtigianCedito e/o del socio *Parte_2* ai quali, fermo restando il fondo rischi per ArtigianCredito integralmente incapiente di euro 177.466, da soddisfarsi in percentuale e da attivare in ipotesi di escussione, viene prospettato un pagamento in percentuale pari all'1,75%;
- **Classe XIII**: composta da fornitori chirografari, integralmente incapienti, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 1,75% a fronte d'un credito di euro 1.077.043, comprensivo del fondo rischi pari ad euro 163.077 ed al netto dell'Iva di rivalsa, già compresa nell'autonoma classe di cui sopra;
- **Classe XIV**: composta da creditori chirografari sottosoglia, ossia le imprese "minori" ex art. 2 lett. d) CCII, integralmente incapienti, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari all'1,75% a fronte d'un credito complessivo di euro 14.578, al netto dell'Iva di rivalsa, già compresa nell'autonoma classe di cui sopra;
- **Classe XV**: composta da creditori chirografari Agenzia Entrate, *CP_* , *[...]* *Controparte_5* integralmente incapienti, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari all'1,75% a fronte d'un credito complessivo di euro 390.326.

3. Le operazioni di voto

In data 25 marzo 2025 i Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione definitiva ex art. 107, co. 6, CCII, con la quale hanno confermato integralmente quanto già esposto nella relazione particolareggiata ex art. 105, comma 3, CCII, del 21 febbraio 2025, nonché nella successiva relazione illustrativa ex art. 107, comma 3, CCII, del 22 marzo 2025.

La proposta di concordato preventivo formulata da *Parte_1* è stata quindi sottoposta al voto dei creditori, secondo le modalità stabilite dal decreto di apertura della procedura, e precisamente mediante votazione telematica svoltasi dal 7 aprile 2025, ore 10.00, sino all'11 aprile 2025.

Con la relazione post voto ex art. 110 CCII, depositata in data 14 aprile 2025, i Commissari Giudiziali hanno dato atto dell'esito negativo della votazione, atteso che la proposta non ha raggiunto le maggioranze prescritte dall'art. 109, comma 5, CCII.

In particolare, è stato evidenziato che:

- sebbene 4 classi di creditori (classi A, 1, 10 e 14) abbiano espresso voto favorevole, 10 classi si sono pronunciate in senso contrario, con l'ulteriore presenza di 2 classi astenute (classi 8 e 12);
- la proposta non è stata approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto, rappresentanti complessivamente crediti per almeno euro 2.409.484,19, pari al 50,000001% del totale dei crediti ammessi, quantificati in euro 4.818.967,42;
- parimenti, la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi in cui i creditori concorsuali erano stati suddivisi.

4. L'istanza di omologa forzosa presentata da *Parte_1*

Con ricorso depositato il 21 aprile 2025, la società *Parte_1* ha domandato l'omologazione forzosa del concordato preventivo in continuità aziendale, invocando rispettivamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 88, comma 2 bis, CCII *(cram down fiscale e previdenziale*) in via principale e, in via subordinata, dell'art. 112, comma 2, CCII (*cross class cram down*).

Quanto alla **domanda principale**, la società invocava l'applicazione dell'**art. 88, comma 2 bis, CCII,** relativamente alle classi di creditori composte da enti pubblici che hanno espresso voto contrario, determinando il mancato raggiungimento dell'unanimità richiesta dall'art. 109, comma 5, CCII.

A tal riguardo, la società evidenziava che le classi dissenzienti - n. 4 (*CP_1* e *CP_2*), n. 5 (Erario – ritenute), n. 6 (Erario – IVA), n. 7 (Imposta di registro), e n. 15 (chirografo pubblico) - pur avendo espresso voto contrario, risultavano soddisfatte in misura significativamente superiore a quella conseguibile in ipotesi di liquidazione giudiziale. Nello specifico, richiamando le attestazioni del Prof. *Persona_2*, veniva provato che le percentuali di soddisfacimento per i creditori pubblici erano comprese tra l'1,75% e il 3,4%, in netto contrasto con l'ipotesi liquidatoria, nella quale il soddisfacimento sarebbe stato nullo o irrisorio.

In via subordinata, la debitrice chiedeva l'omologazione ai sensi dell'**art. 112, comma 2, CCII,** facendo valere l'alternativa configurata dalla normativa per i casi di mancata unanimità tra le classi, ritenendo integrati i requisiti richiesti dalla norma, ossia:

a) il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (Art. 112, co. 2, lett. a), CCII);

b) il *surplus concordatario* sia distribuito in modo tale che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (Art. 112, co. 2, lett. b), CCII);

c) nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito (Art. 112, co. 2, lett. c), CCII);

d) la proposta risulti approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure sia approvata da almeno una classe di creditori "maltrattata" (non integralmente soddisfatta) che riceverebbe comunque almeno parziale soddisfacimento secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione sul valore eccedente quello di liquidazione (Art. 112, co. 2, lett. d), CCII).

Parte_1 sosteneva che, nel caso di specie, entrambe le alternative previste dalla già menzionata lett. d) risultassero soddisfatte. In particolare, evidenziava come il voto favorevole della Classe 1 (Professionisti), che è una classe parzialmente soddisfatta, fosse di per sé condizione sufficiente per l'omologazione forzosa, in quanto soddisferebbe il requisito del voto positivo di almeno una classe maltrattata in virtù del *cross class cram down*.

5. Le opposizioni dell'Avv. Aldo Di Lauro e dell' *Controparte_6* *[...]*

Con decreto del 3 giugno 2025, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione per il giorno 16 luglio 2025, fissava in dieci giorni prima dell'udienza (6 luglio 2025) il termine ultimo per il deposito di eventuali opposizioni da parte di creditori dissenzienti o altri interessati, disponeva che i Commissari Giudiziali depositassero motivato parere con specifico riferimento alla ricorrenza di tutte le condizioni previste dall'art. 112, co 2, CCII, almeno 5 giorni prima dell'udienza (11 luglio 2025), concedeva termine fino a

due giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie da parte della società (14 luglio 2025).

Nel rispetto del termine fissato dal Tribunale erano presentate due opposizioni:

- il 17 giugno 2025, l'Avv. Aldo Di Lauro, creditore per l'importo di euro 962,17 assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., depositava, in proprio, un atto di opposizione, privo tuttavia di specifiche censure, limitandosi a manifestare dissenso generico;
- in data 4 luglio 2025, l *Controparte_7* di Massa Carrara, già espressasi in data 9 aprile 2025 con voto contrario nelle classi 5, 6, 7 e 15 per un importo complessivo pari ad euro 1.000.239,00, proponeva opposizione deducendo: (i) la non convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, attesa la mancata dimostrazione che i costi di bonifica ambientale assorbissero integralmente il valore di realizzo; (ii) la non riconducibilità della proposta alla continuità aziendale per difetto di piano industriale del cessionario e mancata individuazione dell'acquirente; (iii) la conseguente natura liquidatoria del piano, con obbligo di rispetto della soglia minima del 20% in favore dei chirografari, nella specie non raggiunta; (iv) l'assenza di garanzie concrete sul mantenimento dei livelli occupazionali.

In data 11 luglio 2025, i Commissari Giudiziali depositavano motivato parere, favorevole all'omologazione forzosa, rilevando che la proposta di *Parte_1* soddisfaceva le condizioni di legittimità formale e sostanziale previste dal CCII come novellato dal d.lgs. n. 136/2024, nonché i presupposti giuridici e fattuali per l'omologazione ex art. 112, comma 2, CCII, sia nella prima ipotesi, approvazione della maggioranza delle classi con dissenso dei creditori pubblici ex art. 88, co. 4, CCII, sia nella seconda ipotesi, approvazione di almeno una classe "maltrattata" non integralmente soddisfatta, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), secondo periodo, CCII.

Nel merito, con riferimento alle censure sollevate, i Commissari Giudiziali, ritenendo infondate entrambe le opposizioni, osservavano quanto segue:

- sull'opposizione dell'Avv. Aldo Di Lauro i Commissari rilevavano che l'opposizione non conteneva alcuna argomentazione idonea a confutare i

presupposti dell'omologazione forzosa, riducendosi a mera dichiarazione di dissenso personale del creditore e che, pertanto, non risultava possibile instaurare un contraddittorio effettivo;

- quanto all'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, i Commissari rilevavano che:

(i) in ordine alla qualificazione della proposta, che il piano di *Parte_1* si configurava come concordato in continuità e non come liquidatorio, atteso che l'attività proseguiva mediante il contratto di affitto d'azienda con la cooperativa degli ex dipendenti (*Parte_3*), con conseguente conservazione dell'avviamento e dei livelli occupazionali; non trovava quindi applicazione l'art. 84, comma 4, CCII, relativo alla soglia minima del 20% per i chirografari;

(ii) con riguardo alla dedotta mancanza di piano industriale e di cessionario, che l'art. 87, comma 1, lett. e), CCII non imponeva necessariamente la produzione di un piano industriale del terzo acquirente, essendo sufficiente la dimostrazione degli effetti economico-finanziari della proposta, già fornita dalla documentazione depositata; inoltre, l'assenza di un cessionario individuato non determinava l'inammissibilità, poiché l'art. 114-bis CCII contemplava la possibilità di un'alienazione successiva, anche tramite un organo nominato dal tribunale;

(iii) quanto alla questione dei costi di bonifica ambientale, che tali oneri non potevano gravare sul conduttore, in ossequio al principio "chi inquina paga" sancito dal diritto euro unitario, e che, in ipotesi di liquidazione, il valore realizzabile sarebbe stato pressoché interamente assorbito da tali obblighi, con conseguente maggiore convenienza della soluzione concordataria;

(iv) con riferimento infine al profilo occupazionale, che la continuità aziendale garantita dal contratto di affitto consentiva di mantenere i posti di lavoro, mentre un'eventuale liquidazione giudiziale avrebbe comportato la cessazione immediata dell'attività e la perdita integrale dell'occupazione.

6. Le opposizioni di CP_1 e CP_2

In data 11 luglio 2025, l Parte_4 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria Raffanti e Quarta, proponeva opposizione all'omologazione forzosa del concordato preventivo, deducendo, in via pregiudiziale di rito, la nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza del 16 luglio 2025 per violazione delle norme sulla validità della notifica telematica a pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 16-ter, co 1-ter, Decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertivo in legge 17 dicembre 2012, n. 221 (secondo l'ente, la notifica era stata effettuata ad un indirizzo generico Email_1 invece che al seguente: Email_3 t).

Nel merito, l'istituto sollevava censure analoghe a quelle dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo il piano riconducibile a concordato liquidatorio e non in continuità.

In data 12 luglio 2025 l Controparte_8 [...] rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Stefania Gualtieri, richiedeva la rimessione in termini, deducendo l'errata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza del 16 luglio 2025 (indicando all'uopo l'indirizzo PEC presente nell'elenco PST del Ministero della Giustizia: Email_4 .

In data 15 luglio 2025, il Tribunale rilevava l'erroneità della notifica e disponeva la rimessione in termini, rinviando l'udienza al 19 agosto 2025.

Successivamente, il 24 luglio 2025, l CP_2 depositava la propria opposizione, deducendo l'inammissibilità del ricorso e la non convenienza della proposta, sollevando censure analoghe a quelle già mosse dall'Agenzia delle Entrate.

In data 7 agosto 2025 i Commissari Giudiziali depositavano parere integrativo relativo alle opposizioni presentate da CP_1 e CP_2, esaminando in maniera puntuale le censure sollevate.

Con riguardo alle **questioni pregiudiziali di rito, i Commissari** osservavano che l'eccezione circa la pretesa nullità per notifica irregolare risultava infondata.

Quanto al **merito**, **i Commissari** confermavano la natura di concordato in continuità della proposta presentata da Parte_1 rilevando che:

- la prosecuzione dell'attività tramite il contratto di affitto d'azienda alla *Parte_3* garantiva la conservazione dell'avviamento e dei livelli occupazionali, escludendo l'applicabilità della soglia minima del 20% per i creditori chirografari prevista dall'art. 84, co. 4, CCII per i concordati liquidatori;
- la mancata presentazione di un piano industriale dettagliato del cessionario non comportava un difetto strutturale della proposta: ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. e), CCII, era sufficiente la dimostrazione degli effetti economico-finanziari della proposta, già adeguatamente fornita nella documentazione depositata;
- l'assenza di un cessionario già individuato non determinava l'inammissibilità del concordato, essendo prevista dall'art. 114-*bis* CCII la possibilità di alienazione successiva, eventualmente tramite organo (liquidatore giudiziale) nominato dal Tribunale;
- la corretta imputazione dei costi di bonifica ambientale seguiva il principio "chi inquina paga" sancito dal diritto europeo, evitando che tali oneri gravassero sul conduttore, con conseguente maggiore convenienza della concreta proposta concordataria rispetto a un'eventuale liquidazione giudiziale;
- la continuità aziendale prospettata dalla proposta consentiva una salvaguardia ragionevole dei posti di lavoro, mentre la liquidazione giudiziale avrebbe comportato la cessazione immediata dell'attività e la perdita integrale dell'occupazione.

Sulla base di tali considerazioni, i Commissari Giudiziali concludevano che anche le opposizioni di *CP_1* e *CP_2* erano infondate, confermando la regolarità e la legittimità della proposta concordataria ai fini dell'omologazione forzosa.

7. La memoria di replica di *Parte_1*

In data 11 agosto 2025 *Parte_1* depositava memoria di replica in ordine alle contestazioni sopra riassunte, rappresentando che:

- le opposizioni formulate da *CP_1* e *CP_2* erano tardive e inammissibili, atteso che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza era stata regolarmente effettuata agli indirizzi PEC indicati dagli stessi enti quali domicili digitali, garantendo piena conoscenza dell'atto (l'*CP_2* aveva utilizzato l'indirizzo *Email_5* e chiesto che le comunicazioni gli fossero inviate a tale recapito, inserendo peraltro in copia ulteriori indirizzi; l *CP_1* aveva indicato quale recapito digitale l'indirizzo *Email_1* t);
- quanto al merito, *Parte_1* ribadiva che nessuno degli opponenti aveva contestato la sussistenza dei presupposti normativi per l'omologazione forzosa del concordato ai sensi degli artt. 88, comma 2-bis, e 112, comma 2, CCII. Le censure sollevate riguardavano esclusivamente: (i) la presunta mancata individuazione del cessionario e del piano industriale ad esso riferito; (ii) la presunta non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria; (iii) le incertezze sul buon esito del progetto WBO e sull'effettivo mantenimento occupazionale;
- in relazione al primo profilo, la società evidenziava che il piano, seppur semplificato, era contenuto nella proposta e aveva costituito base per la determinazione del valore economico dell'azienda, come attestato dalle perizie e dalle relazioni dei professionisti indipendenti. L'assenza di un cessionario predeterminato è espressamente prevista dalla normativa vigente (artt. 91 e 114-bis CCII) e non impedisce la qualificazione della proposta come concordato in continuità indiretta, atteso che la prosecuzione dell'attività aziendale è assicurata dalla *Parte_3* mediante contratto di affitto d'azienda;
- sul profilo della convenienza, *Parte_1* richiamava l'attestazione del professionista indipendente secondo cui la proposta garantisce un soddisfacimento dei creditori complessivamente superiore a quanto

realizzabile in ipotesi di liquidazione giudiziale, anche considerando scenari alternativi di cessione dell'azienda nell'ambito della liquidazione;

- con riferimento ai costi ambientali e agli oneri di bonifica, la società sottolineava l'inderogabile principio "chi inquina paga", secondo il quale tali oneri gravano esclusivamente sul soggetto responsabile dell'inquinamento, risultando dunque esclusa ogni traslazione sulla Cooperativa conduttrice. Analoga considerazione vale per il mantenimento occupazionale, la cui effettiva verifica potrà essere effettuata nella fase esecutiva senza pregiudicare la legittimità della proposta;
- infine, in ordine al progetto WBO, *Parte_1* documentava il regolare avanzamento dell'operazione, con la sottoscrizione e il versamento della seconda tranche di capitale sociale da parte di Fondo Sviluppo e con l'erogazione di un finanziamento da parte di Banca Intesa, garantito da Fidi Toscana e funzionale al futuro acquisto dell'azienda da parte della Cooperativa.

Alla luce di quanto sopra sintetizzato e richiamando le difese già articolate nella memoria depositata in data 14 luglio 2025, la società confermava la propria richiesta di omologazione della proposta di concordato preventivo, ritenendo assorbite e infondate le opposizioni formulate dagli enti pubblici e dai creditori dissenzienti.

Secondo quanto descritto nel ricorso, la società, costituita in data 16 marzo 2017 - a seguito della trasformazione con conferimento d'azienda da parte della ditta individuale "Metalcromo di Rappelli Gianni" - ha da sempre operato nel settore dell'industria metallurgica con specializzazione nella zincatura elettrolitica a freddo di metalli, trattamento galvanico dei metalli, nonché sabbiatura e verniciatura dei metalli.

Le cause della crisi, individuate dalla società e ritenute plausibili anche dai Commissari Giudiziali, sono essenzialmente riconducibili:

a) alla crisi del settore *automotive* (rappresentante l'80% del fatturato) con un calo complessivo del 60% delle commesse lavorate tra il 2019 e il 2021;

b) al progressivo deterioramento della puntualità dei pagamenti da parte della clientela, con conseguente squilibrio finanziario;

c) alla rigidità degli istituti di credito, che hanno richiesto ulteriori garanzie per il mantenimento delle linee di credito;

d) alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Sars Covid-19, che ha imposto la sospensione dell'attività per oltre due anni, peggiorando la situazione in cui versava *Parte_1* .

Va peraltro segnalato che i Commissari Giudiziali, nella relazione ex art. 105, co. 3, CCII, hanno rilevato come, già al momento del conferimento, la ditta individuale presentasse un livello di indebitamento significativo, mai realmente risolto dalle iniziative successive, circostanza che trova conferma nella permanenza di obbligazioni pecuniarie insoddisfatte gravanti ancora sul patrimonio personale del sig. *[...]* *Pt_2* amministratore unico della società.

La proposta concordataria sottoposta al vaglio dei creditori si configura in continuità aziendale indiretta e trova il suo fulcro nel contratto di affitto di azienda stipulato in data 11 agosto 2023 dalla società debitrice con la "*Parte_5*" (di seguito indicata anche come *Parte_3*), sorta tra gli *ex* dipendenti della società con il supporto di *Parte_6* .

Il progetto di continuità è rafforzato da un contratto estimatorio sul magazzino, così da consentire alla *Parte_3* di acquisire i materiali in ragione delle necessità, evitando la dispersione di valore che sarebbe derivata dalla cessazione immediata dell'attività.

***

*

8. Le risultanze degli accertamenti dei Commissari giudiziali

I Commissari giudiziali hanno rilevato che le passività concordatarie ammontano ad euro 5.039.534,00, mentre l'attivo concordatario - come rettificato dalle verifiche eseguite dai Commissari Giudiziari - è stato stimato in euro 832.690,00 e può essere così individuato:

Prospetto attivo da verifiche eseguite dai CC.GG.		Importo €
1	Flussi continuità endo processuale	2.880,00
2	Flussi continuità dopo chiusura procedura	29.636,00
3	Realizzo da vendita azienda	800.000,00
4	Incasso crediti vs. clienti	70.230,00
5	Realizzo da cessione magazzino (contratto estimatorio)	132.280,00
6	Liquidità disponibile	97.664,00
	Totale 1)	**1.132.690,00**
7	Realizzo da azione di responsabilità	0,00
8	Apporto di finanza esterna (Sig. *Persona_1*	80.000,00
	Totale 2)	**1.212.690,00**
9	(-) Svalutazione vendita azienda (dopo 2 aste deserte)	-350.000,00
10	(-) Accantonamento imprevisti	-30.000,00
11	(-) Costi smaltimento materie di consumo/rifiuti spec.	0,00
	Totale 3)	832.690,00

La proposta prevede anche l'apporto di finanza esterna del sig. *Persona_1* per euro 80.000, subordinato all'omologa del piano e privo di vincolo restitutorio, che garantisce un rafforzamento della convenienza concordataria.

Nella propria relazione valutativa, i Commissari Giudiziali hanno attestato la maggiore convenienza per i creditori della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, rilevando specificatamente che il valore di liquidazione sarebbe inferiore rispetto al valore che i creditori stessi ottengono dalla esecuzione della proposta concordataria presentata da *Parte_1* .

In particolare, i Commissari nella loro relazione ex art. 105 ccii hanno evidenziato come:

(a) in caso di vendita atomistica dei singoli beni aziendali per effetto di liquidazione giudiziale, il Curatore, in ottemperanza agli obblighi di legge per la tutela ambientale,

dovrebbe provvedere prioritariamente alla rimozione e smaltimento dei liquami presenti nelle vasche galvaniche, con ciò determinando un onere economico rilevante, quantificato dal perito Dott. *Persona_3* esperto in materia, in € 1.736.000,00. Tale cifra supererebbe il valore ricavabile dalla vendita dei singoli beni aziendali, rendendo pertanto questo scenario svantaggioso per i creditori concordatari, che vedrebbero compromettersi le possibilità di soddisfare le proprie pretese.

(b) analogamente, nel caso in cui si optasse per la vendita dell'azienda in esercizio, le aspettative di riparto a favore della massa dei creditori verrebbero annullate, in quanto gli oneri di bonifica necessari per rendere l'azienda idonea alla cessione risulterebbero, con ogni probabilità, superiori all'attivo disponibile. Le spese di bonifica per il risanamento ambientale e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie precederebbero il ricavato dalla vendita dell'azienda stessa, riducendo così drasticamente la somma destinata ai creditori. A tal proposito, è stato stimato che il prezzo di cessione dell'azienda, tenuto conto delle necessarie svalutazioni e dei ribassi d'asta, potrebbe attestarsi su un importo pari a € 450.000,00, che corrisponderebbe alla differenza tra il valore complessivo dell'azienda (pari a € 800.000,00) e i ribassi d'asta ipotizzati (pari a € 350.000,00). Tale valore, per quanto concerne il soddisfacimento dei creditori, risulterebbe insufficiente a garantire un riparto equo, poiché non sarebbe in grado di coprire nemmeno una parte significativa dei debiti aziendali.

Peraltro, tali conclusioni sono state suffragate anche dalla perizia dell'Ing. *[...]* *Per_4* il quale su incarico dei Commissari giudiziali, nel contesto delle operazioni di inventario: i) ha individuato la presenza di rifiuti pericolosi, il cui smaltimento implica un costo variabile tra € 729.400,00 e € 1.836.500,00, dunque, un valore che eccede di gran lunga il possibile incasso da una vendita atomistica (€ 461.719,73); ii) ha rilevato come l'opzione più conveniente per il miglior soddisfacimento dei creditori sia la vendita in blocco dell'azienda funzionante in continuità.

I Commissari giudiziali hanno peraltro compendiato le loro conclusioni sul punto nella tabella 9 a pagina 31 della Relazione ex art. 105 ccii, nella quale hanno esposto numericamente come il valore dell'attivo derivante dalla continuità aziendale (pari ad euro 832.690,00), sia da ritenersi nettamente conveniente rispetto a quello di liquidazione giudiziale, sia nel caso di cessione atomistica (valore negativo per euro

647.040,00), sia in caso di cessione in blocco (valore di euro 680.490,00).

9. La disciplina applicabile e l'assenza dei presupposti per il c.d. cram down fiscale ex art. 88, comma 2, CCII

È opportuno premettere che la domanda di omologa forzosa proposta da *Parte_1* ai sensi dell'art. 88 ccii e, in subordine, dell'art. 112 ccii, va vagliata avuto riguardo esclusivamente con riferimento alla seconda disposizione citata.

Infatti, l'articolo 88 ccii – come modificato dall'ultimo correttivo - non trova applicazione con riguardo al presente concordato in continuità indiretta, posto che, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 136 del 13 settembre 2024, *"salva diversa disposizione"*, il decreto si applica alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelle instaurate o aperte successivamente.

In ragione della clausola di esclusione ("*salva diversa disposizione*") non sono dunque applicabili le norme con cui è stato modificato l'art. 88 CCII, prevedendo espressamente al comma 4 che, nel concordato in continuità aziendale "*ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale* " e *"nell' ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1".*

Ai sensi del medesimo art. 56, comma 3, CCII le modifiche non sono applicabili alle procedure pendenti, in quanto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore (13 settembre 2024).

Viene quindi in considerazione il vecchio testo dell'art. 88 CCII, sulla base della cui formulazione si era dibattuto circa l'applicabilità del *cram down fiscale e previdenziale* anche al concordato in continuità.

Non sono mancati gli interpreti che, anche sotto la vigenza del precedente testo, hanno ritenuto l'applicabilità della disciplina in questione anche al concordato in continuità, reputando non dirimente in senso contrario la locuzione contenuta nell'incipit della norma ("*fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità dall'art. 112, comma 2*"), posto che alla stessa può ricondursi un significato "integrativo", ossia di necessaria compresenza delle condizioni dettate dall'art. 112, co 2, CCII e di quelle di cui al comma 2-bis dell'art. 88 CCII. Tale interpretazione estensiva troverebbe conferma nella circostanza che l'art. 88 CCII, al comma 2, fa riferimento non solo al concordato liquidatorio ma anche al concordato in continuità giacché stabilisce che "*l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore*". Secondo questa tesi interpretativa neppure sarebbe decisivo il mancato richiamo, nell'art. 88, comma 2 bis, CCII, al quinto comma dell'art. 109 CCII (che fa riferimento al concordato in continuità), bensì solo all'art. 109, comma 1, CCII (che disciplina il concordato liquidatorio), in quanto tale ultima norma fa salva – e dunque rinvia – a quanto previsto dal quinto comma della stessa disposizione, che a propria volta rinvia all'art. 112, comma 2, CCII.

Tuttavia, il Tribunale condivide l'orientamento contrario, che dubita dell'applicabilità del *cram down* previsto dall'art. 88 CCII, nella versione previgente al correttivo del 13 settembre 2024, al concordato in continuità aziendale.

È stato condivisibilmente rilevato che militano nel senso di questa interpretazione "*il criterio storico (per cui il cram-down fiscale e previdenziale è stato pensato nel nostro ordinamento in un contesto in cui non esisteva la regola della relative priority rule, ma solo quella della absolute priority rule), il criterio sistematico (per cui anche negli accordi di ristrutturazione, ove il cram-down è pure previsto, questo viene in rilievo soltanto quando l'adesione dei creditori pubblici è necessaria per raggiungere le maggioranze richieste dagli artt. 57, commi 1 e 60, comma 1, ma non anche quando vengano in rilievo le maggioranze dell'art. 61, comma 2, lett. c) CCII per gli accordi ad efficacia estesa e il criterio logico (per cui la direttiva insolvency nel dettare le condizioni per la ristrutturazione trasversale dei debiti non fa mai riferimento alla possibilità di considerare un voto non espresso da un creditore o da una classe come*

un voto di adesione alla proposta per effetto di una fictio iuris, ma richiede che la proposta sia espressamente approvata" (Tribunale di Lucca, 18 luglio 2023, Pres. Giuntoli, Est. Capozzi; Corte d'Appello di Firenze, 31 ottobre 2023, Pres. ed est. Primavera).

Di particolare rilievo è la pronuncia del Tribunale di Roma (10 luglio 2024, Pres. Coluccio, Est. Miccio), che sottolinea la radicale differenziazione tra concordato liquidatorio e concordato in continuità, in termini di modalità di approvazione: quest'ultimo può essere omologato anche con l'adesione di una sola classe. Ciò conferma che l'art. 88, comma 2-bis CCII, si riferisce esclusivamente al concordato liquidatorio.

Anche il criterio sistematico e il dato letterale confermano questa separazione: il comma 2-bis fa riferimento solo alle maggioranze del concordato liquidatorio previste dall'art. 109, comma 1, CCII e richiama, con l'inciso "*fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall'art. 112, comma 2 CCII*", la distinzione tra i due schemi.

In conclusione, secondo la disciplina previgente al correttivo, pur essendo la transazione fiscale applicabile a tutti i concordati, il *cram down fiscale e previdenziale* era utilizzabile esclusivamente nel concordato liquidatorio. L'ultimo correttivo ha introdotto tale possibilità anche per il concordato in continuità, confermando la sua assenza nella normativa precedente.

Deve conclusivamente darsi atto del voto negativo delle classi n. 4 (CP_1 e CP_2), n. 5 (Erario – ritenute), n. 6 (Erario – IVA), n. 7 (Imposta di registro), e n. 15 (chirografo pubblico), per cui la domanda non può ritenersi approvata dalla maggioranza delle classi, non potendo questo Tribunale disporre il *cram down* dei creditori dissenzienti, ai sensi dell'art. 88, comma 2-bis CCII.

10. La sussistenza dei requisiti per l'omologazione ex art. 112.2 CCII

Come anticipato, l'art. 112, comma 2, CCII – anch'esso modificato dal d.lgs. n. 136 del 13 settembre 2024, ma con efficacia immediata, stante il fatto che l'art. 56, comma 3 del decreto non richiama l'art. 26, autore di tale specifica modifica - disciplina l'omologazione nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'unanimità delle classi, prevedendo che, nel concordato in continuità aziendale, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa il concordato se ricorrono congiuntamente quattro condizioni:

a) il valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti delle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 7, CCII;

c) nessun creditore riceve un importo superiore a quello del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:

1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;

2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente

Ricorrono, nel caso di specie, tutte le condizioni previste da tale disposizione.

Come noto, in merito alla **distribuzione verticale**, il complessivo attivo concordatario va suddiviso tra valore di liquidazione ed il (plus) valore eccedente quello di liquidazione (surplus concordatario). In proposito, l'art. 84, comma 6 CCII non ha disposto una semplice "revisione" della disciplina anteriormente rinvenibile negli artt. 160 e 161 l. fall., ma ha invero introdotto un precetto nuovo all'interno dell'ordinamento positivo (Cass. 8 agosto 2024 n. 22474). Infatti, come è pacifico in giurisprudenza (App. Milano 26 giugno 2025), l'art. 84, comma 6 CCII detta tre differenti regole di

distribuzione delle risorse nel caso di concordato in continuità aziendale: (1) il valore di liquidazione dell'impresa deve essere distribuito secondo la regola della priorità assoluta (c.d. APR); (2) il valore eccedente quello di liquidazione può essere distribuito in base al criterio della priorità relativa (RPR; (3) le risorse esterne possono invece essere ripartite liberamente in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. o, più esattamente, nell'inapplicabilità ad esse degli artt. 2740 e 2741 c.c., in quanto le risorse esterne ricadono al di fuori dell'ambito applicativo di tali disposizioni normative, essendo valori esterni al patrimonio (presente e futuro) dell'imprenditore.

Il valore di liquidazione si identifica nel valore complessivo (individuato alla data di presentazione della domanda di concordato) che si ricaverebbe dalla liquidazione del patrimonio del debitore in caso di apertura della liquidazione giudiziale a detta data. In applicazione dell'art 84, comma 6, primo periodo, CCII (coerentemente con la regola sul concorso dei creditori delineata dagli artt. 2740 e 2741 c.c.) tale valore deve essere distribuito "*nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione"* (c.d. "*Absolute Priority Rule*" o "APR"). Ciò significa che il creditore di rango inferiore può essere soddisfatto soltanto se detto patrimonio ha già soddisfatto integramente il creditore di rango superiore

Quanto al "valore eccedente il valore di liquidazione" - che si identifica nel *surplus* derivante dalla continuità aziendale (Trib. Aosta, 5 giugno 2024) - l'art. 84 comma 6, secondo periodo, CCII, ne consente la distribuzione in deroga alla regola della priorità assoluta a condizione che *"i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore*" (c.d. "*Relative Priority Rule*" o "RPR").

Segnatamente, è da qualificarsi in termini di "*valore eccedente quello di liquidazione"* il delta tra valore di liquidazione, inteso come il prezzo ricavabile nell'ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell'azienda in esercizio, e il maggior prezzo in concreto ricavato dalla cessione dell'azienda durante la procedura concordataria *(*Trib. Reggio Emilia, 18 marzo 2025).

Pertanto, con il valore eccedente quello di liquidazione – e con le risorse esterne (cfr. App. Brescia, 13 novembre 2024; Trib. Mantova, 14 marzo 2024) - è ammissibile il pagamento di crediti di rango inferiore anche se i creditori di rango superiore non sono stati integralmente pagati ma ciò a condizione che i crediti inseriti in una classe

ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Peraltro, le condizioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 112, comma secondo, CCII non impongono, ai fini del *cross class cram down*, che il piano debba fondarsi sulla liquidazione dei beni *e* sul *surplus* generato dalla continuità; stabiliscono invece che, ove il piano preveda la distribuzione di attivo definibile come valore di liquidazione o come valore eccedente quello di liquidazione, il debitore deve rispettare le regole rispettivamente dell'APR e della RPR (Trib. Pavia, 2 aprile 2025).

In merito alla **distribuzione orizzontale**, viceversa, l'attenzione è da porre rispetto ai rapporti orizzontali tra creditori dello stesso rango, per cui opera la regola imperativa ed inderogabile della parità di trattamento e non discriminazione dei creditori all'interno di ciascuna classe, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. e), CCII.

Le due regole hanno contenuto e campo di applicazione differente: la parità di trattamento è imposta nel rapporto tra i creditori della stessa classe, mentre la regola di non discriminazione disciplina il rapporto tra classi diverse dello stesso grado; la parità di trattamento opera per tutte le tipologie di concordato ed a prescindere dalla maggioranza raggiunta, mentre la regola di non discriminazione opera solo nei concordati in continuità aziendale e se la proposta non abbia raggiunto l'unanimità delle classi.

Calando tali principi al caso di specie, nel contesto del piano di *Parte_1*, come ben evidenziato nella Tabella, punto 40, pag. 12, dell'istanza di omologa forzosa presentata:

a) la maggior parte del valore concordatario, stimato in euro 717.517, sebbene proveniente comunque dalla continuità aziendale, è distribuito ai creditori nel rispetto della priorità assoluta e deriva essenzialmente dalla cessione in blocco dell'azienda. Sussiste dunque la condizione prevista dall'art. 112, secondo comma, lett. A, CCII;

b) il valore distribuito ai creditori nel rispetto della priorità relativa è stimato in euro 113.364 e deriva essenzialmente dalla vendita del magazzino aziendale in continuità per effetto del contratto estimatorio stipulato (per euro 33.364,00) e dalla finanza esterna apportata dal Sig. *Pt_2* (per euro 80.000); tale valore è distribuito in modo tale che i crediti delle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello

delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 7, CCII. Sussiste quindi la condizione prevista dall'art. 112, secondo comma, CCII, lett. b;

c) nessuno dei creditori concorsuali riceve un importo superiore a quello del proprio credito. Sussiste quindi la condizione prevista dall'art. 112, secondo comma, ccii, lett. c.

d) la proposta concordataria di *Parte_1*, pur in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, è stata approvata dalla Classe n.1, composta dai creditori ex art. 2751-*bis* n. 2 c.c. per € 89.585, ai quali è stato offerto un soddisfacimento non integrale in priorità relativa per € 3.315 pari al 3,70% del credito privilegiato vantato. Tali creditori sarebbero stati soddisfatti integralmente qualora si fosse applicato l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente residuo (pari a circa euro 110 mila), in conformità alla priorità assoluta. Si tratta della c.d. classe *in the money*, ovvero una classe di creditori che "scommette" sulla proposta di composizione del debitore, un consenso che il legislatore ritiene sufficiente a superare la mancata approvazione generale ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII (Trib. Ferrara 11 dicembre 2024).

Il piano rispetta pienamente il principio di tutela delle classi dissenzienti, assicurando l'equilibrio tra le diverse categorie di creditori nella ripartizione del valore residuo generato dalla continuità aziendale e prevenendo qualsiasi maltrattamento economico.

In definitiva, il concordato preventivo presentato dalla società *Parte_1* merita di essere omologato.

11. Le contestazioni sollevate in sede di opposizione

Da ultimo, il Tribunale ritiene che le opposizioni svolte dai creditori dissenzienti non possano trovare accoglimento in quanto le censure sollevate non risultano suffragate da elementi idonei a superare lo scrutinio positivo di legittimità e convenienza già svolto dagli ausiliari.

In particolare, sui presupposti legali per l'omologazione forzosa (*Cross-Class Cram-Down*) le obiezioni sulla legittimità della procedura di omologazione forzosa si sono concentrate sulla presunta carenza dei requisiti per l'applicazione del *cram-down*

cross-class ex art. 112, comma 2, CCII. La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara ha contestato il mancato rispetto della condizione relativa alla soddisfazione della c.d. classe *in* the money (ex art. 112, comma 2, lett. d).

Invero, come precisato in precedenza, il Collegio ha accertato che i criteri di valutazione adottati dalla debitrice per l'individuazione e il trattamento della classe in the money sono corretti, confermando che il piano soddisfa il principio di Absolute Priority Rule anche in un'ottica di continuità aziendale. Segnatamente, il metodo di valutazione del piano è pienamente conforme ai canoni interpretativi più recenti in materia, come stabilito da autorevole giurisprudenza, proprio in relazione all'applicazione dell'art. 112, comma 2, lett. d), CCII (si veda, in senso conforme, Trib. Ferrara 11 dicembre 2024).

Altra contestazione sollevata congiuntamente da Agenzia delle Entrate, *CP_1* e *CP_2*, ha riguardato la qualificazione della proposta, sostenendo che, pur essendo formalmente "in continuità", essa mancherebbe degli elementi essenziali previsti per la continuità indiretta e andrebbe pertanto riqualificata come concordato liquidatorio. Le obiezioni si sono focalizzate sull'assenza di un soggetto cessionario già individuato e sulla mancanza di allegazione del piano industriale del cessionario ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. e) CCII. L'*CP_2* ha specificato che la mancata presentazione di tale documento, unitamente all'assenza di un cessionario noto, condurrebbe a un difetto strutturale del piano, tale da comportarne la riqualificazione in termini di concordato liquidatorio e, conseguentemente, la sua inammissibilità, per mancato raggiungimento della soglia del pagamento almeno in misura pari al 20% per i creditori chirografari.

Nel rigettare tale motivo di opposizione, questo Collegio evidenzia come costituisca ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il concordato con continuità aziendale, come disciplinato dalla legge fallimentare, riguarda anche la continuità cd. indiretta, e comprende segnatamente altresì il caso in cui l'azienda sia già affittata, restando irrilevante che, al momento della domanda di concordato, sia esercitata da un terzo anziché direttamente dal debitore (v. Cass., Sez. 1, 28 aprile 2025, n. 11220).

Peraltro, l'art. 84 CCII riconosce la continuità aziendale non soltanto in caso di prosecuzione dell'impresa, e cioè di una *"azienda in esercizio"* al momento della presentazione della domanda e anche a seguito dell'esecuzione, ma anche in caso di

"ripresa dell'attività" cessata da parte di un soggetto diverso dal debitore (Trib. Torino, 25 luglio 2024), il che, *a fortiori*, rileva nel caso di specie ove una reale soluzione di continuità nella conduzione aziendale neppure è stata fondatamente prospettata dalle opponenti.

Conseguentemente, si ritengono infondate sul punto le censure sollevate dall'Agenzia delle Entrate, *CP_1* e *CP_2* volte a ricondurre il piano alla tipologia liquidatoria e, per l'effetto, ad eccepire l'omesso rispetto della soglia minima di soddisfacimento del 20% per i chirografari (art. 84, co. 4, CCII), norma prevista per il concordato liquidatorio e non applicabile al caso di specie.

Parimenti, debbono reputarsi altrettanto infondate le eccezioni inerenti la mancanza di piano industriale del terzo acquirente e l'incerta individuazione del cessionario, atteso che, per i concordati in continuità, l'art. 87, co. 1, lett. e) CCII richiede unicamente la dimostrazione degli effetti economico-finanziari della proposta, e l'art. 114-bis CCII consente espressamente che l'alienazione avvenga in un momento successivo all'omologazione mediante procedura competitiva.

La documentazione depositata dalla società (finanziamenti Intesa, adesione Fondo Sviluppo) conferma la serietà e la concreta realizzabilità del progetto imprenditoriale di continuità.

Parimenti infondate debbono ritenersi le doglianze dei creditori pubblici (*CP_1*, *CP_2* e Agenzia delle Entrate) nella parte in cui hanno riguardato primariamente due profili: i) la legittimità della proposta sotto il profilo del trattamento del credito privilegiato, contestando la maggiore convenienza della minima percentuale offerta rispetto all'alternativa liquidatoria; e ii) l'asserita traslazione automatica su soggetti terzi di oneri e passività (incluse quelle ambientali) paventando una illegittima liberazione della debitrice da tali oneri a discapito degli Enti.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate evidenziava come il contratto di locazione del sito produttivo non escludesse la possibilità che tali oneri potessero essere traslati sulla Cooperativa *Parte_1* conduttrice, rendendo non dimostrato che l'intero valore liquidatorio verrebbe assorbito da tali costi. L'*CP_2*, inoltre, evidenziava una sostanziale inattività pregressa della società, un'apparente continuità soggettiva tra vecchia e nuova gestione e l'indeterminatezza circa la sorte dei posti di lavoro.

Tali censure appaiono destituite di fondamento, atteso che:

- sul punto della convenienza, i Commissari giudiziali hanno opportunamente accertato che, nell'alternativa liquidatoria, il soddisfacimento degli Enti Pubblici sarebbe nullo (0%), rendendo la pur esigua percentuale offerta dalla proposta concordataria (1,75%-3,4%) oggettivamente più conveniente per il ceto creditorio, anche privilegiato;

- inconferente è l'astratta aspettativa degli opponenti di traslare le passività "ambientali" sull'attuale affittuaria, atteso che ogni ipotesi di traslazione automatica di tali oneri su soggetti terzi contrasta con il dato normativo e giurisprudenziale vigente, fondato sul principio di derivazione euro unitaria del *"chi inquina paga"*.

In conclusione, le opposizioni sollevate non sono idonee a superare la positiva valutazione di legittimità, formale e sostanziale, della proposta concordataria, la cui omologazione è pienamente fondata.

12. Nomina di un liquidatore giudiziale.

Pur dando atto del fatto che il piano omologato è in continuità aziendale (indiretta), la proponente ha contemplato la nomina di un Liquidatore per la cessione dei beni non strumentali all'esercizio dell'attività, anche prospettando, in alternativa, di adempiervi essa stessa sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali.

L'art. 114-*bis* CCII – come novellato dal Correttivo di cui al D.Lgs. 13.09.2024, n. 136 (entrato in vigore il 28.09.2024, in linea di principio applicabile ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente) – al primo comma stabilisce che *"quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione"*.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno avvalersi di tale possibilità, siccome funzionale ad una più esatta e tempestiva attuazione del piano concordatario omologato (rendendo applicabile anche quanto previsto dal comma terzo dell'art. 114-*bis* C.C.I.I.).

Per una logica di contrazione dei costi, nel seguente dispositivo, è nominato un solo Liquidatore giudiziale, designando in tale qualità uno dei due Commissari (che quindi, conoscendo già la presente fattispecie concreta, potrà meglio procedere coniugando

speditezza ed esattezza), che cesserà dall'incarico di Commissario per assumere quello di Liquidatore, di tal che non si avrà un aumento del numero globale dei professionisti, ausiliari del Tribunale, che resteranno in totale due: un Commissario giudiziale ed un Liquidatore Giudiziale.

E' nominato, in dispositivo, anche il comitato dei creditori, come ivi specificato.

Ritenuta la *"assoluta urgenza"* , in considerazione dell'attività svolta dalla società, di un più celere avanzamento dell'attività liquidatoria, autorizza sin d'ora, come precisato in dispositivo, a norma dell'art. 216, comma 5°, ultimo capoverso C.C.I.I., in via generale e preventiva, il Liquidatore Giudiziale a ridurre il termine previsto dall'art. 216, comma 5°, C.C.I.I..

****

Ai sensi dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., in considerazione della *"assoluta novità della questione trattata"* le spese processuali restano interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, in composizione collegiale, come in epigrafe specificato, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:

1. omologa il concordato preventivo proposto dalla società *Parte_1* con sede in Massa (MS), via Tinelli n. 37, C.F. e P.IVA n. *P.IVA_1* ;
2. conferma, quale **Commissario Giudiziale, l'Avv. Gianni Tognoni**, iscritto all'*Ordine degli Avvocati di Massa Carrara* ed iscritto altresì, a decorrere dal giorno 31.03.2023, al n. 6490 dello *"Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti"*, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), sede di Massa;
3. dispone che il **Commissario Giudiziale**:
    a. ai sensi dell'art. 118, comma 1, C.C.I.I.,
        i. sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice *"ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori"*;
        ii. *"ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1,"* C.C.I.I. rediga *"un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9"* C.C.I.I., dando conto delle attività, compiute dal Liquidatore Giudiziale e dalla Società nel periodo, e del rispetto delle previsioni del piano concordatario e lo trasmetta ai creditori;
        iii. conclusa l'esecuzione del concordato, depositi *"un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal*

medesimo articolo 130, comma 9" C.C.I.I.;

b. a norma dell'art. 118, comma 4, C.C.I.I., nel caso in cui *"rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento"*, ne riferisca senza indugio al Tribunale;
c. qualora ricorra una delle fattispecie previste dagli artt. 119 e 120 C.C.I.I., informi, in ogni caso, chiaramente e dettagliatamente, per iscritto, i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa prevista dall'una e/o dall'altra delle suddette disposizioni normative e valuti di attivarsi direttamente;
d. ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, sia autorizzato: a compiere atti di ispezione e controllo, anche con particolare riguardo a libri sociali e alle scritture contabili, ad assistere alle sedute degli organi sociali, a chiedere all'organo amministrativo della società notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;

4. nomina, a norma dell'art. 114-*bis* C.C.I.I., quale **Liquidatore Giudiziale il Dr.** *CP_3* (che, contestualmente all'accettazione, cesserà dall'incarico di Commissario Giudiziale), iscritto all'*Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara* al n. 101/A ed iscritto altresì, a decorrere dal giorno 31.03.2023, al n. 7108 dello *"Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti"*, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), sede di Massa;
5. dispone che il **Liquidatore Giudiziale**:
    a. predisponga, entro quarantacinque giorni, un programma di liquidazione idoneo ad attuare il piano concordatario omologato;
    b. provveda all'attività liquidatoria, come risultante dal piano concordatario omologato, secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, svolgendo almeno n. 3 (tre), ove possibile n. 4 (quattro) esperimenti di vendita ogni 12 mesi, autorizzandolo sin d'ora, a norma dell'art. 216, comma 5°, ultimo capoverso C.C.I.I., in via generale e preventiva, ritenuta la *"assoluta urgenza"*, a ridurre il termine previsto dall'art. 216, comma 5°, C.C.I.I.;
    c. acquisisca, per le varie attività, il parere preventivo del Commissario giudiziale, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice delegato almeno trenta giorni prima del compimento delle operazioni;
    d. depositi sul conto corrente bancario intestato alla procedura **le somme ricavate dalla liquidazione e dalla continuità aziendale indiretta**;
    e. predisponga, senza ritardo, previa acquisizione del parere del Commissario giudiziale, piani di riparto conformi al piano concordatario omologato e li esegua, pagando le spese della procedura ed i creditori, senza necessità di richiedere al Giudice delegato alcuna previa autorizzazione o alcun mandato di pagamento, atti non previsti nel C.C.I.I. per la procedura di concordato preventivo;
    f. depositi, presso l'Ufficio Postale oppure presso l'Istituto di credito ove risulti aperto il conto corrente intestato alla procedura, nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, le somme spettanti ai creditori contestati,

condizionali o irreperibili, indicando come modalità dello svincolo l'emissione, da parte dell'intestato Tribunale, di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;

g. fornisca, con periodicità semestrale, al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione;
h. ultimate le operazioni di liquidazione, trasmetta un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto corrente bancario, al Commissario giudiziale che ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico d'ufficio della presente procedura;

6. nomina un **comitato di tre creditori**, segnatamente:
   a. *CP_9*
   b. Dott. *CP_10*
   c. *Controparte_11*
7. dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della **Società in concordato**, quest'ultima, sino all'adempimento del concordato:
   a. consegni al Commissario giudiziale i bilanci d'esercizio, corredati da nota integrativa e da relazione sulla gestione (ove prevista), entro venti giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
   b. informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento, di cui sia a conoscenza, che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
   c. informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione del proprio organo di amministrazione;
8. visto l'art. 92, comma 2°, c.p.c., dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali tra la ricorrente e gli opponenti;
9. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla Società ricorrente, al Liquidatore Giudiziale, al Pubblico Ministero, al Commissario giudiziale, che dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;
10. ordina alla Cancelleria che, ai sensi dell'art. 48, comma quinto, CCII, la presente sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in data **05.12.2025** nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, su relazione del Dr. Alessandro Pellegri, nella composizione specificata in epigrafe.

Il Giudice relatore ed estensore

Dr. Alessandro Pellegri

Il Presidente del Tribunale e del Collegio

Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli